



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ
METROPOLITANA DI FIRENZE E PER LE PROVINCE DI PISTOIA E PRATO

Firenze 15/3/2021

A

Regione Toscana

Settore Valutazione Impatto Ambientale
regionetoscana@postacert.toscana.it

E p.c.

Segretariato Regionale per la Toscana del MiC
mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini
mbac-sabap-ra@mailcert.beniculturali.it

Prot. n. 6558

Class. 34.43.01/39/2019

Risposta al foglio n. 5585 del 08/01/2021

agli atti prot. 407 del 11/01/2021

Oggetto: Dicomano, Vicchio, San Godenzo, Rufina, Barberino del Mugello, Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo (Firenze). Procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale relativamente al "Progetto di nuovo impianto eolico denominato "Impianto eolico Monte Giego di Villore", comprendente richiesta di Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio ai sensi del D.Lgs. 387/2003 con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità e variante urbanistica

Proponente: AGSM Verona S.p.A.

(Pos. BN50 – BN14 – BN40 – BN38 – BN3 – BN43 – BN5)

Trasmissione del parere di competenza

Con riferimento al procedimento in oggetto, vista la lettera di codesto Ufficio prot. 5585 del 08/01/2021 (agli atti prot. 407 del 11/01/2021) con la quale veniva indetta la conferenza di servizi relativa al procedimento in oggetto e veniva richiesto agli enti in indirizzo di trasmettere le proprie posizioni conclusive, si invia la presente nota in merito alle valutazioni di competenza sugli atti di assenso in capo a questo Ufficio.

Ai fini della formulazione del presente parere, si richiama la nostra precedente nota prot. 3090 del 05/02/2021, con la quale veniva trasmessa la valutazione sulla compatibilità ambientale: essa costituisce premessa del presente contributo e parte integrante della valutazione complessiva che questa Soprintendenza intende esprimere nell'ambito della conferenza di servizi per il procedimento di autorizzazione unica regionale sull'impianto eolico Monte Giego di Villore.



Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato
Palazzo Pitti, Piazza Pitti 1 – 50125 Firenze Tel 055 265171 – Fax 055 219397
PEC: mbac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it / PEO: sabap-fi@beniculturali.it

Integrazioni in merito alle valutazioni sulla intervisibilità

Ad integrazione di quanto già trasmesso in merito alle valutazioni di competenza sulla compatibilità ambientale, presa visione del parere sulla compatibilità ambientale reso dalla Soprintendenza ABAP per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e dall'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, ai fini della completezza della istruttoria si esprimono le seguenti considerazioni integrative in merito alla intervisibilità dai beni paesaggistici situati nei Comuni di Dicomano, San Godenzo e Londa.

La visibilità dal territorio del Comune di Dicomano, oltre che dalle zone interessate anche dagli interventi sulla viabilità di accesso, riguarda il versante settentrionale del Monte Campaccio interessato dalla presenza di aree boscate, ovvero di aree tutelate ai sensi dell'art. 142, c. 1, lettera g. Si ritiene che la presenza di boschi limiti la visibilità dell'impianto che in queste aree risulta a una distanza di circa 6 km. Più a sud, continuando sempre sui versanti settentrionali dei monti Massicaia, La Macia e Acuto, il territorio, parte del Comune di San Godenzo e parte del Comune di Londa, comprende aree tutelate ai sensi dell'art. 142, c. 1, lettera g (aree boscate), lettera d (montagne per la parte eccedente i 1200 m) e lettera f (Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi). Anche in questo caso si ritiene che la presenza delle aree boscate mitighi la percezione dell'impianto, considerata anche la distanza di circa 10 km e oltre. Relativamente ad altre porzioni ricadenti nel Parco Nazionale delle foreste Casentinesi, nel territorio di San Godenzo, e nello specifico i versanti occidentali di Poggio Sodo e del Monte di Londa, oltre alla limitrofa area del Monte Sinaia (esclusa però dal Parco e in alcuni tratti anche dagli altri vincoli) si rileva un impatto maggiore relativo all'intervisibilità a distanza abbastanza ravvicinata. Sebbene debba comunque essere considerata la mitigazione dovuta alla presenza di aree boscate, e dunque di fitta vegetazione, ed alla carenza di strade di comunicazione, è necessario considerare la criticità dovuta alle ricadute negative, in termini di perdita di naturalità, in un territorio percorso da svariati sentieri escursionistici di pregio paesaggistico facenti parte del Parco Nazionale.

Per le valutazioni in merito alla intervisibilità dalla località Vespignano nel Comune di Vicchio, si rimanda a quanto già espresso.

Posizione conclusiva

In merito alla posizione conclusiva di questo Ufficio in relazione al procedimento in oggetto,

- visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.;
- visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 (*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*);
- vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- visto che le opere in progetto ricadono in area sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettere c) e g) del *Codice*;
- viste le disposizioni della vigente Disciplina Generale del Piano Paesaggistico della Regione Toscana, approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale 27 marzo 2015, n. 37;
- vista le disposizioni della specifica vigente Disciplina di Piano per i beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettere c) e g) del *Codice*, contenuta nell'Allegato 8b del Piano Paesaggistico, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'art. 8.3 e 12.3;
- esaminate le opere in progetto così come descritte negli elaborati depositati sul sito di Regione Toscana al link <https://www.regione.toscana.it/-/procedimento-coordinato-e-provvedimento-unico> ;

questo ufficio, esprime **PARERE NEGATIVO** per le seguenti motivazioni:



Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio

per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato

Palazzo Pitti, Piazza Pitti 1 – 50125 Firenze Tel 055 265171 – Fax 055 219397

PEC: mbac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it / PEO: sabap-fi@beniculturali.it

1) Gli interventi della viabilità di avvicinamento denominati Avv. 13 e Avv. 14, ricadenti nel Comune di Vicchio, comportano l'allargamento della sede stradale tramite la rimozione definitiva di suolo esistente, parzialmente composto da una componente rocciosa, il cui affioramento sporadico caratterizza il tratto dell'alveo del fiume Sieve dove ricadono gli interventi.

Tali interventi, pertanto, non rispondono ai requisiti richiesti dall'art. 8.3 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR ed in particolare compromettono i caratteri ecosistemici che contraddistinguono il paesaggio fluviale (punto a.1) e compromettono la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici storico-identitari dei luoghi (punto a.4).

2) La viabilità di accesso al sito nel "Tratto 1" prevede l'adeguamento della viabilità esistente nel tratto da San Bavello alla valvola SNAM, nel territorio dei Comuni di Dicomano e San Godenzo e consiste in 24 interventi di allargamento della sezione stradale (ACC1 – ACC24), di cui 20 ricadono in zona boscata vincolata, per la precisione 18 ai sensi della Cartografia del PIT e 2 in base agli approfondimenti svolti in fase progettuale. Le strade interessate sono parte della SS67 Tosco-Romagnola e poi la Strada Comunale di Corella, attualmente asfaltata fino a poco dopo il bivio per la Pieve di San Martino e poi sterrata. Si tratta di una strada dal rilevante valore paesaggistico che attraversa la valle di Corella per poi inerparsi verso il Monte Gattaia, lungo lo spartiacque che separa detta valle da quella adiacente del torrente Margolla. I luoghi attraversati, in gran parte ricoperti da aree boscate, presentano un basso grado di alterazione per la presenza scarsa o nulla di infrastrutture ed elementi di frattura, conservando quindi i caratteri storicizzati di ambiente naturale caratterizzato da elementi antropici di origine storica, come zone coltivate e la piccola frazione di Corella con la Pieve di San Martino.

Tali interventi comporterebbero una serie di opere di allargamento della strada in questione, con sbancamenti anche importanti, soprattutto in corrispondenza delle curve, e conseguente realizzazione di scarpate, nonché opere di trasformazione boschiva che interessano una superficie di 17.939 mq., di cui solo per una piccola parte è prevista la ripiantumazione, comportando l'alterazione permanente dei valori ecosistemici e paesaggistici del territorio, in evidente contrasto con la prescrizione 12.3 lett. a dell'Elaborato 8B del PIT/PPR.

3) La viabilità di accesso al sito nel "Tratto 2" prevede la realizzazione di nuova viabilità sul territorio dei Comuni di Dicomano e San Godenzo, quasi totalmente in area boscata tutelata, fino alla piazzola dove si trova l'aerogeneratore WTG 01. La nuova viabilità, che ricalcherebbe solo in parte una pista sterrata esistente, attraverserebbe l'area boscata da Montepeschiena al Giogo di Corella, caratterizzata da faggete, castagni d'alto fusto e bosco ceduo di castagni, carpino nero e cerro, con abbattimento di numerose piante (trasformazione di superficie boschiva pari ad un'area di 16.744 mq.) e movimenti di terra per minimizzare le salite, che comporterebbero quindi la realizzazione di alcuni tratti 'infossati' con conseguente utilizzo di incoerenti gabbionate di contenimento, per un totale di 90 ml. di cui 60 ml. in un unico tratto. Lungo tale viabilità è prevista anche la realizzazione di una costruzione da utilizzare come cabina elettrica, di circa 70 mq. in pianta, posta su una piattaforma in cemento armato, sempre in area boscata. Nei tratti con pendenza maggiore del 15% (per un totale di 1.234 ml.) sarebbe poi necessario utilizzare una finitura in cemento armato nonché prevedere briglie in pietrame e cls lungo i fossi di raccolta delle acque, che identificano una rilevante artificializzazione del paesaggio tutelato.

Tali interventi devono ritenersi permanenti, compresi i tratti di finitura stradale in cemento armato che resterebbero a servizio delle tubazioni SNAM. Benché la strada di nuovo impianto sia localizzata in posizione parallela e non ortogonale al giogo di Villore, e quindi alla localizzazione degli aerogeneratori, e pertanto non sia percepibile da lontano come frattura sull'area boscata, si ritiene che la pluralità e l'entità degli interventi previsti, compresa la costruzione di manufatti, costituisca un impatto gravoso sulle caratteristiche di naturalità del sito e di aspetto intatto del paesaggio, sia naturale che antropizzato,



compromettendone i valori estetico-percettivi e contrastando così con le prescrizioni di cui al punto 12.3 lett. a e b dell'Elaborato 8b. A maggiore specificità si segnala che l'ampia superficie sottoposta a trasformazione boschiva comprende anche 5.186 mq. di bosco ad alto fusto di castagno considerati tra le formazioni boschive che caratterizzano figurativamente il territorio, creando un ulteriore contrasto con la prescrizione 12.3 lett. a dell'Elaborato 8b.

3) Per la viabilità di sito si fa riferimento ai seguenti tratti, tutti collocati in area boscata: a) il tratto dalla WTG 01 all'area di cantiere n. 2; b) il tratto dalla WTG 04 alla WTG 08; c) il tratto tra il bivio della viabilità di sito e la WTG 05; d) una porzione del tratto tra la WTG 05 e la WTG 06 dove è prevista la realizzazione di una palificata doppia su entrambi i versanti. L'attuazione di tali interventi comporterebbe ampi esboschi e, in corrispondenza della palificata doppia, anche una rilevante risagomatura della morfologia del terreno, causando il depauperamento della componente boschiva e l'alterazione della conformazione del suolo. In definitiva la realizzazione di tali tratti di viabilità determinerebbe il cambiamento dello stato dei luoghi conducendo il carattere di naturalità, oggi presente, verso un aspetto maggiormente artificializzato, a causa degli esboschi previsti, della modifica in ampiezza delle piste sterrate esistenti e della loro artificializzazione, della apertura di nuovi tracciati laddove la viabilità di sito non coincide con le piste esistenti e dei rimodellanti del terreno che si rendono necessari.

Tali interventi, pertanto, non rispondono ai requisiti richiesti dall'art. 12.3 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR ed in particolare comporterebbero l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (punto a.1) e causerebbero il consumo di suolo all'interno delle formazioni boschive che caratterizzano figurativamente il territorio (punto b.1).

4) Le aree di cantiere denominate n. 2, 6 e 7 gravano su aree boscate. La realizzazione di tali aree di cantiere comporterebbe l'esbosco di faggete e l'alterazione della morfologia del terreno. I successivi rimboschimenti, enunciati nella integrazione alla Relazione Paesaggistica, ma non rappresentati attraverso elaborati grafici, potrebbero agevolare una ricucitura delle aree boscate al fine di ricostituire la continuità della componente vegetazionale, ma l'alterazione della morfologia del terreno risulterebbe permanente e il livellamento del suolo e la canalizzazione dei fossi intercettati introdurrebbero un carattere di artificialità, ritenuta fortemente decontestualizzata rispetto agli elementi valoriali di naturalità dei luoghi.

Tali interventi, pertanto, non rispondono ai requisiti richiesti dall'art. 12.3 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR ed in particolare causerebbero l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (punto a.1) e comporterebbero consumo di suolo all'interno delle formazioni boschive che caratterizzano figurativamente il territorio (punto b.1).

5) Per la sistemazione delle piazzole, si richiamano le criticità già rilevate nell'ambito della valutazione sulla compatibilità ambientale. Inoltre si rileva che la piazzola della WTG08 ricade totalmente in area boscata e prevede un intervento di ricucitura del substrato con micropali per una lunghezza di 40 m., e si osserva che la piazzola WTG 07 ricade parzialmente in area boscata e prevede un intervento di ricucitura del substrato con micropali per una lunghezza di 35 m., pertanto la loro realizzazione comporterebbe l'esbosco di porzione di faggeta e il rimodellamento e l'artificializzazione del suolo.

Tali interventi non rispondono ai requisiti richiesti dall'art. 12.3 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR ed in particolare causerebbero l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (punto a.1) e comporterebbero consumo di suolo all'interno delle formazioni boschive che caratterizzano figurativamente il territorio (punto b.1).

6) In relazione agli aerogeneratori si richiamano le criticità già rilevate nell'ambito della valutazione sulla compatibilità ambientale e le osservazioni sulla WTG 08, già evidenziate al punto 5.



Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio

per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato

Palazzo Pitti, Piazza Pitti 1 – 50125 Firenze Tel 055 265171 – Fax 055 219397

PEC: mbac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it / PEO: sabap-fi@beniculturali.it

Tutto ciò premesso, è ritenuto che il progetto proposto per localizzazione, per dimensioni, per caratteristiche esecutive non garantisca la compatibilità paesaggistica con il contesto d'inserimento e non rispetti le prescrizioni contenute nella specifica Disciplina dei beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettere c) e g), del *Codice*, contenuta nell'Elaborato 8B del Piano Paesaggistico.

In merito ai profili di tutela archeologica, allo scopo di valutare la fattibilità del progetto, alla luce della relazione archeologica preliminare allegata alla documentazione progettuale e alla richiesta, da parte di questo Ufficio, di sottoporre l'intervento alla procedura di archeologia preventiva ex art. 28 c. 4 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. e art. 25, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 (cfr. nota prot. 10325 del 22/05/2020), si rende necessario concordare un piano relativo alle indagini da effettuare, ivi comprese le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine. Le valutazioni di competenza archeologica in ogni caso risultano configurate e condizionate all'interno del parere complessivo, quale sommatoria delle valutazioni spettanti della Scrivente.

Superamento del dissenso

Ai fini dell'emanazione di un parere favorevole da parte di questo Ufficio, quale responsabile della tutela di interessi pubblici primari, riconducibili al patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici), potrà essere predisposta una revisione della soluzione progettuale, secondo i seguenti indirizzi:

- 1) riduzione degli aerogeneratori ai nn. 2, 3, 4, 5, e 8, con stralcio dei nn. 1, 6, 7 e riduzione dell'altezza degli stessi;
- 2) soluzione alternativa per le aree di cantiere in modo da evitare gli ingenti tagli boschivi previsti e l'alterazione irreversibile della morfologia del terreno;
- 3) revisione e/o riduzione degli interventi sulla viabilità di accesso nei Comuni di Dicomano e di San Godenzo, soprattutto in relazione alle modifiche alla morfologia del terreno che hanno una visibilità anche a distanza in considerazione della localizzazione della strada;
- 4) riduzione della superficie sottoposta a trasformazione boschiva, con esclusione delle aree di bosco di altofusto di castagno, al fine di superare il contrasto con la prescrizione 12.3 a) dell'Elaborato 8B;
- 5) previsione del totale smantellamento delle opere in c.a. e calcestruzzo (compreso strade di nuova costruzione) al termine del periodo di utilizzo dell'impianto;
- 6) revisione degli interventi sulla viabilità di avvicinamento ricadenti nel Comune di Vicchio denominati Avv. 13 e Avv. 14, al fine di ridurre l'alterazione della morfologia del terreno in fascia di rispetto fluviale, soprattutto in relazione al suolo caratterizzato in prevalenza da componente rocciosa;
- 7) attivazione dell'archeologia preventiva, redazione di piano relativo alle indagini da effettuare e valutazione degli esiti che devono risultare compatibili con la tutela archeologica.

Ulteriori considerazioni

Il "Progetto di nuovo impianto eolico" propone alcune opere di compensazione da effettuarsi, dopo gli interventi temporanei funzionali al transito dei componenti gli aerogeneratori, lungo la viabilità di avvicinamento (Avv. 4, Avv. 5 e Avv. A3) presso la Villa Medicea di Cafaggiolo, nel comune di Barberino di Mugello, e la Villa de Le Mozzete, nel comune di Scarperia e San Piero. Tali opere consistono:

1. nella sostituzione dell'attuale *guard-rail* metallico con uno in metallo e legno, in corrispondenza della curva della SR65 presso la Villa di Cafaggiolo;
2. nella sistemazione a prato della piazzola prossima all'accesso carrabile alla Villa de Le Mozzete e nella realizzazione di una viabilità inghiaiaata frontalmente al cancello esistente, con asportazione di



Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio

per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato
Palazzo Pitti, Piazza Pitti 1 – 50125 Firenze Tel 055 265171 – Fax 055 219397
PEC: mbac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it / PEO: sabap-fi@beniculturali.it

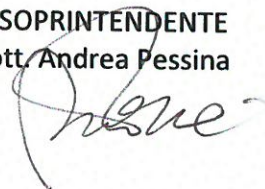
tutto l'asfalto presente anche su superfici non oggetto dell'intervento temporaneo.

Visto che le ville sono tutelate ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 42/2004 con DDR 24/08/2012, DDR 14/08/2013 (Villa Medicea di Cafaggiolo) e DM 03/03/1999 (Villa de Le Mozzete) e che l'intervento contrassegnato con la sigla Avv. 5 si colloca in area tutelata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 42/2004, DDR 14/08/2013, e ai sensi dell'art. 142 co. 1 let. c) dello stesso decreto; considerato inoltre il parere della Commissione comunale per il Paesaggio del comune di Barberino di Mugello, ns. prot. 5249 del 02/03/2021, questa Soprintendenza ritiene che detti interventi, solo a seguito dell'eventuale suddetto superamento delle attuali condizioni di dissenso, siano compatibili con le esigenze di tutela dei due monumenti, a condizione che:

1. l'attuale *guard-rail* posto sulla curva della SR65 sia sostituito con un manufatto in corten e che la sostituzione sia il più estesa possibile;
2. prima dell'esecuzione dei lavori previsti presso la Villa de Le Mozzete sia prodotto un elaborato che illustri con maggiore dettaglio l'intervento proposto.

Ai fini dello svolgimento della conferenza di servizi, inoltre, si evidenziano fin d'ora due ulteriori elementi di criticità per la compatibilità paesaggistica. Il primo riguarda la messa in opera di dispositivi per la segnalazione diurna e notturna degli aerogeneratori. Il secondo concerne l'individuazione delle responsabilità e delle modalità di smantellamento dell'impianto, nel caso di abbandono dello stesso da parte del proponente prima della fine del ciclo di vita previsto.

IL SOPRINTENDENTE
Dott. Andrea Pessina



Il responsabile AF Paesaggio
arch. Gabriele Nannetti

Il responsabile del procedimento
arch. Paola Ricco 

I funzionari di zona
arch. Giuseppina Clausi
arch. Lucrezia Cuniglio
arch. Emanuele Masiello
dott. Pierluigi Giroladini, archeologo
dott.ssa Valentina Leonini, archeologa



Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato
Palazzo Pitti, Piazza Pitti 1 - 50125 Firenze Tel 055 265171 - Fax 055 219397
PEC: mbac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it / PEO: sabap-fi@beniculturali.it